

Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

SEZIONE SUD SALENTO

via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA - sudsalento@italianostra.org - cell. 360 322769

<https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/puglia/sud-salento/>

Sede Legale Viale Liegi, 33 00198 Roma - C.F. 80078410588 - P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org

Parabita, 12 maggio 2020

Preg.mo Commissario Europeo per l'Ambiente - BRUXELLES
cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu

Preg.mo Ministro dell'Ambiente - ROMA
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Preg.mo Presidente della Regione Puglia - BARI
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Assessore all'Ambiente della Regione Puglia - BARI
assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Commissario AGER della Regione Puglia - BARI
protocollo@pec.ager.puglia.it

Preg.mo Dirig. Dipart. Qualità urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia – Sezione Autorizzazione ambientali - BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Dirig. Dipart. Qualità urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche - BARI
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Presidente della Provincia di Lecce - LECCE
presidente@cert.provincia.le.it

Preg.mo Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione ambientale della Provincia di Lecce - LECCE
ambiente@cert.provincia.le.it

Preg.mo Prefetto di Lecce - LECCE
protocollo.prefle@pec.interno.it
entilocali.prefle@pec.interno.it

**Oggetto: Procedure nella gestione dei rifiuti speciali in provincia di Lecce.
Considerazioni e richieste per adozione di provvedimenti.**

La scrivente Associazione, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958 n. 1111, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce in relazione alle tematiche afferenti la tutela delle risorse ambientali e culturali, ha avuto modo di porre la propria attenzione - nel corso degli ultimi anni - su una serie di procedimenti amministrativi attinenti le richieste avanzate da diverse aziende operanti nel settore del trattamento dei rifiuti speciali.

segue nota del 12.05.2020 - Procedure nella gestione dei rifiuti speciali in provincia di Lecce.
Considerazioni e richieste per adozione di provvedimenti.

In ragione delle caratteristiche degli impianti, del loro dimensionamento e della loro ubicazione, questa Associazione ha presentato le proprie osservazioni finalizzate ad una rigorosa valutazione delle istanze avanzate dalle aziende in rapporto alle norme vigenti e al contesto territoriale.

Con la presente si intende esporre la situazione in atto, evidenziare le carenze rilevate nella istruzione di alcune istanze e inoltrare delle richieste allo scopo di attenuare le conseguenze ambientali e socio economiche stanti le gravi criticità presenti sul nostro territorio.

PREMESSA

In Puglia si producono ogni anno circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti speciali (Ispra, Rapporto Rifiuti Speciali 2019). Questo flusso è di circa 5 volte maggiore di quello dei rifiuti urbani (circa 2 milioni di tonnellate annue), con conseguenze ambientali ancora più rilevanti, trattandosi spesso di sostanze altamente nocive e/o pericolose; eppure questo settore gode spesso di scarsa attenzione da parte dell'opinione pubblica e degli stessi enti competenti, pur presentando zone d'ombra ampie e persistenti. Una parte di questi rifiuti segue presumibilmente percorsi illegali; nelle statistiche ufficiali sulle illegalità ambientali in Italia nella gestione dei rifiuti, la Puglia si colloca al secondo posto in Italia dopo la Campania. Anche la chiusura del ciclo dei rifiuti risulta alquanto critica in Puglia: risulta infatti che vengono smaltiti in discarica circa 1,6 milioni di tonnellate annue di rifiuti speciali (anno 2017, da Ispra opera citata), seconda regione italiana dopo la Lombardia.

Sarebbe errato però pensare che questi tristi primati derivino solo dall'attività di organizzazioni criminali - strutturate e ramificate sul territorio - o da comportamenti singoli o collettivi al di fuori della legge; spesso le cause delle illegalità - rilevate dopo diversi anni - e passano (con maggiore o minore coscienza da parte degli attori interessati) non solo da traffici clandestini, ma anche a causa di provvedimenti e procedure "ordinari" la cui analisi - volendo - sarebbe alla portata dei responsabili del sistema di gestione dei rifiuti, se non vi fossero omissioni, parzialità, ingerenze o eventuali interessi.

A significare la mancanza di volontà politica nell'affrontare adeguatamente la questione dei rifiuti speciali, basterebbe citare quanto riportato nel "*Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate*" della Regione Puglia (Decreto Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 6.03.2001 n. 41, BURP n. 60 suppl. del 19.05.2001, pag. 163): "*Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti speciali ed in particolare gli impianti esistenti ed in esercizio a ciò destinati ed autorizzati, si deve premettere che la situazione attuale non trova riscontro in un disegno appositamente ed organicamente predisposto in un contesto di pianificazione o regolamentazione regionale, ma è nata e si evoluta esclusivamente su iniziativa di soggetti produttori di rifiuti o su iniziativa di imprese che si sono collocate sul libero mercato per offrire il servizio di smaltimento ai produttori non attrezzati in proprio*".

Tale situazione di inadeguata gestione, devastante per l'ambiente e la salute collettiva e che veniva fotografata circa vent'anni fa nel Decreto innanzi richiamato, oggi risulta tutt'altro che superata; per certi aspetti in questo settore si sono consolidate organizzazioni - con prevalenti finalità di lucro e posizioni oligopolistiche - che sono cresciute anche per le carenze del "governo pubblico" per cui tale situazione oggi risulta ancor più inaccettabile anche perché, nel corso degli ultimi anni, sono state emanate norme nel settore che (come si evidenzierà successivamente) risultano spesso disattese.

Questa Associazione infatti può fornire in merito un'ampia testimonianza avendo seguito - come innanzi detto - alcuni procedimenti istruiti a livello provinciale relativi ad istanze di aziende e di cui ha rilevato ipotesi di irregolarità e/o illegalità che è lo scopo della presente nota.

Nel demandare - come è doveroso - agli Organi competenti il compito di verificare dette ipotesi di irregolarità e/o illegalità, **questa Associazione intende far notare come un insieme di procedimenti e/o comportamenti presso le pubbliche istituzioni, se non sono la causa diretta, possono costituire il “terreno” per lo svolgimento di attività ai limiti della legge o illegali.**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Direttiva 2008/98/CE costituisce una norma-quadro comune per la gestione ed il trattamento dei rifiuti, con l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute attraverso la prevenzione degli effetti nocivi. Tali norme sono state recepite a livello nazionale dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e relativi provvedimenti attuativi. Tale norma europea definisce alcuni principi cardine nella gestione dei rifiuti che, insieme alle norme attuative nazionali ed ai procedimenti amministrativi in cui hanno avuto applicazione, costituiscono oggetto del presente documento:

- gli Stati membri creano una *“rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti ...”* (art. 16, comma 1);
- la rete è concepita in modo da *“consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti ...e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”*; ... *“la rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recuperoin uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”* (art. 16 commi 2 e 3);
- gli Stati membri *“provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti”*.

Detti principi di **autosufficienza** e di **prossimità** sono rimasti immutati anche dopo le successive modifiche della Direttiva (da Regolamento UE n. 1357/2014, Direttiva UE 2015/1127, Regolamento UE 2017/997), fino all'ultima Direttiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2018, e sono stati ripresi dall'art. 182-bis del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”:**“182-bis. Principi di autosufficienza e prossimità - 1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: A) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; B) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.”**

In attuazione delle Direttive comunitarie e delle norme attuative nazionali, la Regione Puglia ha approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti del 28.12.2006 n. 246, in attuazione dell'art. 7 della Direttiva 2006/12/CE (abrogata dal 2010 dalla Direttiva 2008/98/CE, modificata a sua volta dalla Direttiva 2018/851/CE) ed in conformità al D.Lgs 152/2006, il **“Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi in Puglia”**, di seguito denominato PRGRS.

Detto Piano è stato successivamente aggiornato con DGR 28.12.2009 n. 2668 (BURP n. 16 del 26.01.2010) e con DGR n. 819 del 23.04.2015; il testo coordinato è stato approvato con DGR n. 1023 del 19.05.2015 (BURP n. 83 del 16.06.2015). Esso, nelle varie versioni, fornisce il quadro complessivo della gestione dei rifiuti speciali in Puglia e riporta gli indirizzi ed i criteri per una corretta pianificazione. Esso si ispira, come prima riportato, ai due criteri fondamentali (vedasi PRGRS 2009, BURP n. 16 del 26.01.2010, pag. 2448 e PRGRS 2015, BURP n. 83 del 16.06.2015, pag. 23819):

- **autosufficienza impiantistica nello smaltimento** e nel recupero a livello regionale, contribuendo così a tale obiettivo su scala nazionale;

segue nota del 12.05.2020 - Procedure nella gestione dei rifiuti speciali in provincia di Lecce.
Considerazioni e richieste per adozione di provvedimenti.

- **vicinanza dello smaltimento al luogo di produzione e limitazione della movimentazione dei rifiuti** avviati allo smaltimento.

In tale prospettiva, per quanto attiene il ruolo dei singoli enti coinvolti, vengono assegnate alle Province le competenze di **“individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”**, quelle di monitoraggio e quelle di **“autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con conseguente esercizio dei poteri di diffida, sospensione, revoca e autotutela inerente lo svolgimento dell’attività autorizzata”**.

L’art. 14.1 del PRGRS **“Criteri di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali”** (BURP n. 83 del 16.06.2015, pag. 23918) stabilisce che **“ogni singolo impianto deve soddisfare uno specifico fabbisogno di smaltimento/recupero/riuso, con riferimento a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare.”** Ciò è in linea con gli indirizzi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, che impongono un **“governo”** nella gestione dei rifiuti che si deve basare appunto sulla programmazione degli impianti necessari per smaltire le singole e specifiche tipologie di rifiuto, nonché sulla tracciabilità dei rifiuti stessi.

Le versioni 2009 e 2015 del PGRS introducono una previsione aggiuntiva, che conferma l’importanza del corretto inquadramento dell’impianto fin dalla fase di presentazione della domanda di autorizzazione, prescrivendo che **“tutte le domande di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e/o di rinnovo presentate alle amministrazioni provinciali, al fine dell’ammissione alla fase istruttoria dovranno contenere i seguenti dati minimi, forniti in supporto digitale:**

- **ubicazione dell’impianto (omissis);**
- **elenco di tutti i codici CER per i quali si richiede l’autorizzazione, con l’indicazione delle rispettive quantità che si intende trattare e/o smaltire.”**

La mancata presentazione della stessa secondo la specificazione prescritta comporta **“la non validità di ogni atto connesso che si dovesse adottare”**.

ALCUNI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E IPOTESI DI ILLEGITTIMITA’

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le istanze di alcune società, istruite nel corso degli ultimi anni (o che sono in corso di istruzione) presso la Provincia di Lecce, che la scrivente Associazione ha avuto modo di seguire producendo proprie osservazioni e che - opportunamente - possono essere prodotte per una più approfondita analisi sulla interpretazione ed applicazione delle norme in materia:

- 1) **Salento Riciclo srl - S.P. Galatone-Galatina km 5**
Impianto per il trattamento di FORSU e rifiuti speciali in Galatina (Lecce)
Procedimento per autorizzazione VIA-AU.

Istanza del 01.09.2015, Prot. Provincia di Lecce n. 53333 del 03.09.2015.

Dopo un tormentato procedimento avviato nel 2012 (durante il quale vi sono registrati diverse modifiche di progetto e vari contenziosi giudiziari e su cui questa Associazione ha rilevato numerose criticità) e la ripresentazione del progetto nel 2015, la Provincia di Lecce ha rilasciato l’autorizzazione VIA e AU con **Determina Dirigenziale n. 412 del 06.06.2020**; l’impianto, convertito nelle fasi del procedimento da impianto per il trattamento della FORSU a impianto per il trattamento di rifiuti speciali (anche allo scopo di eludere le stringenti prescrizioni di localizzazione vigenti relative agli impianti che trattano rifiuti urbani), potrà trattare una quantità ampia ed etero-

genea di rifiuti speciali (rispondenti ai codici CER 020103, 020203, 020299, 020301, 020304, 020403, 020501, 020502, 020599, 020601, 020701, 202702, 030101, 030105, 030301, 100103, 150103, 190605, 190606, 190805) per un totale di 27.000 tonnellate annue.

Questo procedimento costituisce l'esempio emblematico di gestione di una attività effettuata in modo pressoché indistinto per rifiuti urbani e speciali, ed in cui la (mancata) applicazione della normativa sui rifiuti speciali offre il motivo per sfuggire ai vincoli sulle distanze di sicurezza riportati nel Piano di gestione dei rifiuti urbani.

2) ECOLIO 2 srl, Località Spiggiano Canale - Presicce-Acquarica (Le)

Impianto trattamento rifiuti speciali liquidi

Procedimento per rinnovo AIA.

Istanza del Prot. Provincia di Lecce Prot. n. 69982 del 16.11.2015

L'Azienda, autorizzata con **Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 221 del 09.09.2013** per il trattamento una vasta gamma di rifiuti liquidi con processi biologico e termico, è attualmente soggetta a diffida e sospensione del trattamento termico da parte della Provincia di Lecce nelle more del provvedimento di riesame e rinnovo AIA e per il quale sono state presentate numerose osservazioni da parte di Enti e Associazioni. Il trattamento biologico prevede lo spandimento finale dei rifiuti in trincee drenanti nel sottosuolo. Nel Rapporto di ARPA Puglia del 19.02.2019 sono state rilevate varie inadeguatezze degli impianti, difformità dalle norme e superamenti dei limiti in relazione ad emissioni e scarichi. Pertanto si resta molto preoccupati che in questo impianto, con un simile programma e senza uno specifico processo per singole tipologie di rifiuti speciali, si potranno trattare (in difformità al Piano di Gestione dei rifiuti speciali) una gamma di oltre un centinaio di codici CER di varie provenienza e composizione.

3) COLACEM spa, Via Corigliano d'Otranto, Galatina (Le)

Impianto per la produzione di cemento

Procedimento per riesame AIA

Istanza Prot. Provincia di Lecce n. 50438 del 27.09.2016.

Per tale procedimento la Regione Puglia ha rilasciato l'autorizzazione AIA (Determina Dirig. n. 427 del 29.07.2009) per produzione di clinker di cemento per oltre 500 tonn. al giorno. Il progetto in questione (che ha avuto numerose modifiche, fino alla richiesta di rinnovo AIA presentata con istanza del 27.09.2016 - prot. n. 50438) è stato autorizzato dalla Provincia di Lecce, con Determina Dirigenziale n.71 del 22.02.20018. Tale provvedimento è stato impugnato poi dai Comuni di Galatina e Soleto dinanzi al TAR la cui sentenza è attualmente pendente. Con tali atti l'azienda è stata autorizzata alla messa in riserva e recupero dei rifiuti "non pericolosi" contraddistinti da vari codici C.E.R.: 010102, 010308, 010408, 010409, 010410, 010412, 010413, 020402, 020701, 060503, 061101, 100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 100201, 100202, 100210, 100305, 100324, 100601, 100602, 100809, 100903, 100906, 100908, 101206, 101210, 120101, 120102, 120103, 170506, 170802 per un totale di 410 tonnellate annue.

In questo procedimento - per i dati in nostro possesso - la gestione dei rifiuti speciali, che finiscono nel prodotto finale (cemento) e quindi anche nelle costruzioni civili a contatto con le persone, non sarebbe corredato da una idonea documentazione che attesti la non pericolosità dei rifiuti utilizzati, salvo quella fornita dallo stesso produttore dei rifiuti.

4) FG Ecologia srl, Zona Industriale – Lotto 210 – Galatone (Le).

Impianto per un impianto di trattamento di FORSU e rifiuti speciali.

Proposta da realizzare in Neviano (Le) in zona agricola.

Procedimento coordinato per rilascio VIA-AIA.

Istanza Prot. Provincia di Lecce n. 32589 del 05.06.2017

segue nota del 12.05.2020 - Procedure nella gestione dei rifiuti speciali in provincia di Lecce.
Considerazioni e richieste per adozione di provvedimenti.

In questa proposta sono risultate evidenti molte delle criticità similmente non rilevate dagli enti competenti nel corso del procedimento; il diniego finale della Provincia infatti, pur riferendosi ad un impianto per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, fa riferimento (vedasi preavviso di diniego del 14.11.2017 Prot. n. 69249) alla sola norma relativa ai rifiuti urbani, in particolare al mancato rispetto delle distanze previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Nessun riferimento invece viene fatto al trattamento dei rifiuti speciali di provenienza industriale, pure citati - ambigualmente - nel progetto, ed alle relative norme, tra cui il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali. In verità il progetto contribuiva (come con in quello al punto precedente) a generare questa ambiguità, riportando affermazioni inesatte e/o fuorvianti; vedasi ad esempio la Relazione Tecnica Generale (aprile 2016, pag. 3) laddove si cita come “*la capacità complessiva di trattamento del sistema impiantistico è prevista in 50.000 t/anno così indicativamente ripartite: FORSU (organico da raccolta differenziata) 35.500 t/a; verde da sfalci e potature 14.500 t/a*”, ciò in contrasto con quanto riportato nella stessa Relazione a pag. 9, laddove si ritrovano ben 10 codici di **rifiuti speciali**, provenienti da lavorazioni industriali, ben diversi dal “*verde da sfalci e potature*” prima annunciato, che potrebbe far pensare invece a **rifiuti urbani**.

5) METAPULIA srl, proposta in Z.I. Lecce-Surbo, Lecce (Le)

Proposta di impianto trattamento di rifiuti urbani e speciali con produzione di bio-metano.

Procedimento per autorizzazione VIA-AIA

Istanza Prot. Provincia di Lecce n. 24970 del 05.06.2019.

In relazione a tale procedimento la Provincia di Lecce ha espresso il diniego nella procedura VIA-AIA con **Determinazione Dirigenziale n. 379 del 30.03.2020**. Il progetto proposto è relativo al trattamento sia del FORSU che dei rifiuti agro-industriali di varia provenienza per un totale di 55.000 tonnellate annue. Il provvedimento di diniego è stato oggetto - con apposita nota - di una valutazione critica da parte di questa Associazione per la genericità e la mancanza di argomentazioni tecnico-amministrative - che pure non mancavano anche sulla scorta delle osservazioni presentate da parte di alcuni partecipanti al procedimento - tanto da basarsi sostanzialmente su un generico “principio di precauzione”, ragion per cui - **nel caso di ricorso da parte dell’azienda - si profilerebbe un possibile annullamento della determina da parte Tar**. In questo procedimento si conferma la tendenza diffusa di presentare (per pura immagine) un impianto che doveva essere destinato al solo al trattamento del FORSU e per la produzione di compost da materiali rivenienti da raccolta differenziata, tralasciando invece che sarebbero stati trattati anche rifiuti speciali provenienti da ogni parte.

Per maggiore chiarezza e sintesi nella tabella che segue si rappresentano le normative (europee, nazionali e regionali) vigenti in tema di gestione dei rifiuti speciali unitamente alle prescrizioni, ai riferimenti legislativi e alla presunta attuazione (in base ai documenti in nostro possesso) di dette prescrizioni - per i procedimenti amministrativi prima specificati - da parte degli enti e delle aziende a fianco indicate, ciascuna in relazione alle competenze e responsabilità (**RP = Regione Puglia; PR = Provincia di Lecce; SR = Salento Riciclo; E2 = Ecolio 2; MP = Metapulia; CO = Colacem; FG = FG Ecologia**) tenendo conto della normativa in vigore alla presentazione della domanda di autorizzazione VIA-AIA-AU.

Tabella riassuntiva del rispetto delle prescrizioni vigenti in alcuni procedimenti amministrativi che Italia Nostra ha seguito relativi ad impianti per il trattamento di rifiuti speciali in provincia di Lecce

NOTA: *prescrizione rispettata* **SI** ; *prescrizione non rispettata* **NO** ; *prescrizione non pertinente* **np**)

| N. | NORMA | RIFERIMENTO | RP | PR | SR | E2 | MP | CO | FG |
|----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano ... uno o più piani di gestione dei rifiuti | Art. 28 Direttiva 2008/98/CE Art. 199 D.Lgs. 152/2006 | SI | np | np | np | np | np | np |
| 2 | Alle Province competono...l'individuazione.... delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti ... | Art. 197 D.Lgs. 152/2006 | np | NO | np | np | np | np | np |
| 3 | Ogni singolo impianto deve soddisfare uno specifico fabbisogno di smaltimento/recupero/riuso, con riferimento a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare | Art. 14.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) | np | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 4 | Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra costi e benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti ... in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ... in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti , tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti | Art. 16 Direttiva 2008/98/CE Art. 182bis D.Lgs. 152/2006 "Principi di autosufficienza e di prossimità" PRGRS pag. 8 | np | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 5 | Alle province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ... ed in particolare l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ove già adottato,... delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; | Art. 197 D.Lgs. 152/2006 Art. 16.2 PRGRS | np | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 6 | Le domande di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e/o di rinnovo presentate alle amministrazioni provinciali, al fine dell'ammissione alla fase istruttoria e pena la non validità di ogni atto connesso che si dovesse adottare, dovranno contenere i seguenti dati minimi, forniti su supporto digitale: ...elenco di tutti i codici CER per i quali si richiede l'autorizzazione, con indicazione delle rispettive quantità che si intende trattare e/o smaltire | PRGRS, pag. 12 "Definizione delle competenze" | np | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 7 | La distanza minima di sicurezza di impianti di trattamento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali da centri e nuclei abitati e da siti sensibili (criterio escludente) è fissata in sede di rilascio dell'autorizzazione nell'ambito di una macroarea potenzialmente idonea a seguito di uno studio meteo climatico locale | PRGRS, Art. 16.2 "Criteri di localizzazione", pag. 118 | np | NO | NO | NO | NO | NO | NO |

segue nota del 12.05.2020 - Procedure nella gestione dei rifiuti speciali in provincia di Lecce.
Considerazioni e richieste per adozione di provvedimenti.

CONSIDERAZIONI

Le evidenze di cui alla tabella che precede unitamente ai rilievi già esposti nelle osservazioni a suo tempo presentate dalla scrivente Associazione in relazione ai su citati procedimenti afferenti la gestione dei rifiuti speciali nella provincia di Lecce, lungi dal costituire mere irregolarità formali prive di conseguenze pratiche ed oltre ad integrare ipotesi di illegittimità rilevanti anche in termini di responsabilità, hanno comportato e comportano **uno stravolgimento del corretto trattamento dei rifiuti così come previsto dalla normativa, con conseguenze per l'ambiente e la salute collettive difficilmente valutabili ma indubbiamente gravi e diffuse.** Infatti:

- 1) La mancata localizzazione degli impianti in aree idonee individuate da parte della Provincia di Lecce comporta che **la scelta dei siti venga compiuta dai proponenti, sulle base di convenienze soggettive e non con l'obiettivo di minimizzare gli impatti**; i siti ricadono spesso in aree inidonee (rurali e/o di interesse paesaggistico), a distanze critiche dagli insediamenti, con inevitabili impatti negativi e con successivi contenziosi con le popolazioni residenti.
- 2) **Le autorizzazioni spesso non vengono rilasciate sulla base di ben specificate tipologie di rifiuti (codice CER, quantità, provenienza), come prescrive il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, ma sulla base di indistinti quantitativi massimi**; succede che il proponente venga autorizzato per quantità cumulative di rifiuti aventi origine e caratteristiche diverse, come FORSU e rifiuti speciali: vedasi ad esempio la prima domanda di Salento Riciclo o il procedimento di Metapulia, in cui la ripartizione della quantità massima dei rifiuti in ingresso per cui si è richiesta l'autorizzazione sarebbe affidata - qualora il progetto dovesse essere realizzato - alla discrezionalità del proponente (ad esempio, 100% di FORSU o a discrezione del gestore 100% di rifiuti speciali).
- 3) I criteri di "autosufficienza" di bacino e di "prossimità" nella localizzazione degli impianti vengono sostanzialmente ignorati; **i proponenti sono lasciati liberi di attivare traffici di rifiuti su base nazionale o internazionale, attivando meccanismi incontrollati ed esponendo il territorio alla vocazione di colonia, destinata a ricettacolo di rifiuti speciali tra i più pericolosi in circolazione e sacrificata alle esigenze di altre aree con politiche ambientali più avvedute**; tale fattore, che costituisce una obiettiva criticità del progetto e come tale dovrebbe essere valutata in fase istruttoria, viene invece presentata dai futuri gestori quasi come un aspetto qualificante della proposta: *"l'impianto sarà destinato, altresì, al trattamento dei rifiuti speciali (scarti agro-industriali, frazione verde) prodotti sia in ambito regionale sia extraregionale ..."* (Metapulia srl, *Relazione tecnica generale AIA, marzo 2019, pag. 14/143*); *"il trattamento è finalizzato alla produzione di compost di qualità ai sensi del D.Lgs. 75/2010, a servizio dell'area di riferimento individuata nella provincia di Lecce e nelle altre province vicine della regione Puglia e non solo"* (Salento Riciclo, *Relazione Tecnica, agosto 2015, pag. 3*).

In ogni caso valga considerare che, il mancato esercizio di un adeguato potere di controllo sul rispetto della normativa e sulla corretta gestione dei rifiuti da parte degli enti preposti, facilita il traffico incontrollato di rifiuti speciali; inoltre, l'ampia discrezionalità lasciata agli stessi proponenti nel decidere la localizzazione, la tipologia di rifiuti da trattare, nonché il bacino - se esiste un bacino definito - al cui servizio si colloca l'impianto, crea le premesse per un'anarchica gestione in cui gli interessi generali han-

no la peggio proprio laddove la carenza di controlli agevola l'elusione delle normative. Ciò che preoccupa, infatti, insieme allo scenario di diffuse irregolarità, è la struttura a maglie larghe degli organismi di controllo: si pensi che le visite di controllo di Arpa sono previste, per gran parte degli stabilimenti con emissioni inquinanti, con frequenza annuale o pluriennale e che, le analisi dei rifiuti in ingresso ai cicli produttivi per trattamento o recupero, spesso non vengono effettuate da laboratori indipendenti, ma dagli stessi produttori.

RICHIESTE

Pertanto in relazione a quanto innanzi esposto, la scrivente Associazione, al fine che venga garantita la corretta gestione dei rifiuti speciali, la tutela del territorio, dell'ambiente e della salute delle popolazioni, **chiede alle SS.LL** in indirizzo, ognuna per le proprie competenze, di:

- 1) prendere in esame le problematiche innanzi evidenziate relative a presunte irregolarità e/o difformità afferenti la gestione dei rifiuti speciali in provincia di Lecce;**
- 2) che, nei procedimenti amministrativi in corso e in quelli che saranno in seguito avviati, vengano applicate rigorosamente le disposizioni in materia;**
- 3) che siano adottati gli strumenti di pianificazione e le procedure previsti .**

A tal fine si riserva di adottare ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti .

In attesa di un gradito riscontro e restando disponibile per ogni utile apporto, invia distinti saluti.

Marcello Seclì

Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento

